

TRASFERTA CON SISTEMA ANALITICO E PRESENZA DI SPESE NON DOCUMENTATE: REDDITO DIPENDENTE, DEDUZIONE IRES E IRAP

F.A.Q.

Dopo il dl 84/25

Trasferta fuori comune ma in Italia

Sede di lavoro Perugia, trasferta a Rimini di un giorno

Trasferta fuori del territorio comunale con Sistema analitico

Oneri sostenuti al giorno

Asset:

Vitto (es. 1 €) /alloggio (es. 2 €) /taxi – ncc (es. 3 €) - tutti oneri che richiedono la tracciabilità per l'esenzione sul reddito dipendente (art 51c5) e deducibilità del costo ai fini ires (art. 95c3/3bis) /irap (d.lgs. 446/97) /oneri che richiedono di essere documentati

Altra spesa non documentata:

Parcheggio/lavanderia/mancia/telefono/int. 5 ade 2019/vedi circ. 326 – mf - 1997 - altra spesa non documentata/attestata - natura importo /non richiesto pagamento tracciabile /fino a 15,49 esente (es. 0,5 €)

Spese tracciabili + spese non documentate

X reddito dipendente/impatto (art 51c5)

X deduzione ires (nostro caso ires/24 - vedi S.r.l. non trasparente) /irpef (art 95c3/3bis tuir)

X deduzione irap (d.lgs. 446/97)

Rimborso di 6,5/esente sul reddito dipendente art 51c 5 tuir

Deduzione 6,5/da reddito impresa art 95 c3/c3bis tuir

Deduzione ires-es 24% (6,5 deducibile come costo)

Deduzione 6,5/ da irap aliquota al 3,9% (d.lgs. 446 1997)

Datore deduce/dipendente non ha imponibilità fiscale e previdenziale

Nota bene: utilizzo numeri convenzionali

Datore S.r.l./soggetto ires

Il dipendente Pinco si reca in trasferta in Italia, al di fuori del territorio comunale, per un giorno e sostiene oneri di vitto es 1 €, alloggio es 2 €, taxi - ncc es 3 €, fatturati e pagati con strumento tracciabile.

Sede di lavoro Perugia/trasferta Rimini

Altresì, il dipendente sostiene la spesa di parcheggio/lavanderia/mancia di € 0,5 non documentata e non pagata in forma tracciabile. Tuttavia, Pinco, attesta l'onere.

Il datore di lavoro (impresa S.r.l.) adotta il sistema analitico per la trasferta e rimborsa 6,5 € sul cedolino paga del dipendente.

I 6,5 € di parcheggio sono imponibili a livello fiscale e previdenziale?

La Legge 207/24 (Legge di bilancio 2025) con l'art. 1 comma 82/83 riscrive l'art. 51, comma 5 del Tuir (ovvero i criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in relazione alla trasferta).

Vedi anche modifica da parte del dl 84/25.

In particolare, in relazione alla trasferta al di fuori del territorio comunale con rimborso analitico si prevede che:

Art 51 c5 tuir

Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 (46,48 €) al giorno, elevate a lire 150.000 (77,47 €) per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000 (15,49 €), elevate a lire 50.000 (25,82 €) per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito. I rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (1) (2)

(1) La quota di indennità prevista nel presente comma è stata rideterminata in virtù di quanto disposto dall'art. 2, c. 17, L. 22.12.2008, n. 203 (G.U. 30.12.2008, n. 303, S.O. n. 285).

(2) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.lgs. 13.12.2024, n. 192 con decorrenza dal 31.12.2024 ed applicazione ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025, poi dall'art. 1, comma 81, lett. a), L. 30.12.2024, n. 207 con decorrenza dal 01.01.2025 ed applicazione di cui ai commi 82 e 83 della suddetta legge modificante, e da ultimo dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 17.06.2025, n. 84 con decorrenza dal 18.06.2025 ed applicazione alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

192 24/art 3 c1 lett b

207 24/art 1 c81 lettera a

DI 84 25/art 1 c1 lettera b - solo Italia/tracciabilità

legge 207/24

art 1 c81

81. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 5, in materia di indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'[articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#) »;

c) all'articolo 95, in materia di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'[articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#) »;

d) all'articolo 108, comma 2, in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'[articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#) ».

82. Le disposizioni di cui al comma 81 si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#).

83. Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

DECRETO-LEGGE 17 giugno 2025, n. 84

Disposizioni urgenti in materia fiscale. (25G00092)

(GU n.138 del 17-6-2025)

Vigente al: 18-6-2025

Art. 1

Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi

b) all'articolo 51, comma 5, quinto periodo, dopo le parole: «I rimborsi delle spese» sono inserite le seguenti: «, sostenute nel territorio dello stato,»;

Dunque, nel caso del quesito le spese di vitto (es 1), alloggio (es 2), taxi (es 3) sono tutte documentate da fattura o scontrino e pagate in forma tracciabile dal dipendente per cui possono essere rimborsate in esenzione sul reddito di lavoro dipendente dal datore di lavoro (impresa S.r.l.).

Il datore di lavoro/S.r.l., rilevato che le predette spese oltre ad essere documentate sono state pagate con strumenti tracciabili dal dipendente, potrà dedurre il costo delle medesime ai fini Ires (vedi art.

95 comma 3, comma 3bis) in quanto il costo giornaliero delle stesse si contiene nei limiti di 180,76 e anche ai fini Irap (vedi D.lgs. 446/97).

La trasferta è avvenuta nel territorio italiano/fuori dal territorio italiano non è richiesta la tracciabilità per la esenzione sul reddito e per la deducibilità del costo.

Art. 95 comma 3, comma 3bis Tuir

art. 95

c 3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad € 180,76; il predetto limite è elevato ad € 258,23 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

Nota bene: il limite di deduzione di 180,76 giorno/vale solo per sistema analitico/non per il forfettario e misto

3-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute nel territorio dello Stato per le trasferte dei dipendenti, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (1)

x) (1) Il presente comma inserito dall'art. 1, comma 81, lett. c), L. 30.12.2024, n. 207 con decorrenza dal 01.01.2025 ed applicazione di cui ai commi 82 e 83 della suddetta legge modificante, è stato poi così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), D.L. 17.06.2025, n. 84 con decorrenza dal 18.06.2025 ed applicazione indicata ai commi 7 e 8 del suddetto articolo modificante.

c) all'articolo 95, in materia di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'[articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#) »;

d) all'articolo 108, comma 2, in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'[articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#) ».

82. Le disposizioni di cui al comma 81 si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#).

83. Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Legge 207/24 art. 1 c81 lett c)

DI 84/25 art. 1 c1 lett g)

g) all'articolo 95, comma 3-bis:
1) dopo la parola: «sostenute», sono inserite le seguenti: «nel territorio dello Stato»;

Solo territorio stato

Il rimborso analitico ha un limite giornaliero di € 180,76 a livello di deducibilità dal reddito di impresa/un importo superiore fa sì che la S.r.l. non si possa dedurre il costo che eccede 180,76 giorno

esempio 200 € rimborso analitico giorno/solo 180,76 deducibile ires per S.r.l./il dipendente ha esenzione sul reddito dipendente di 200 €

per cui deducibile da impresa/S.r.l. 180,76(art 95c3/c3bis tuir) /esente sul reddito dipendente 200 € (51c5)

Per quanto attiene alla spesa di parcheggio/lavanderia di 0,5 €, come ricorda la Circolare 326/mf/1997 e l'Interpello 5/ADE/2019, la stessa rientra nella nozione di altre spese non documentate, la quale se rimborsata nelle trasferte/fuori comune in Italia con il sistema analitico è esente fiscalmente in ragione di giorno fino all'importo di 15,49 €.

La condizione per avere questa esenzione giornaliera è che il dipendente anche in assenza di documentazione relativa alla spesa (fattura/scontrino), ne attesti la natura (esempio parcheggio/lavanderia/mancia) e l'importo (esempio 0,5 € giorno). Per questa spesa non è richiesto il pagamento tracciabile (richiesto solo per vitto/alloggio/taxi e noleggio con conducente/in Italia dopo il dl 84/25).

Per ADE (vedi interpello 5/E/2019) la spesa del parcheggio, rientra tra le "altre spese" (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di

lavoro dipendente fino all'importo massimo di € 15,49 giornalieri (25,82 per le trasferte all'estero) nei casi di rimborso analitico. Non si tratta solo di una posizione nuova dell'Agenzia delle Entrate, ma di una interpretazione consolidata e conforma alla norma dell'art. 51 comma 5 del Tuir.

Quindi nel caso in cui il dipendente del quesito attesti l'onere sostenuto di 0,5 € per il parcheggio in occasione della trasferta, il rimborso del datore sarà anche esso esente.

In definitiva, dati 6,5 € di onere sostenuto dal dipendente in occasione della trasferta con sistema analitico fuori del territorio comunale ma in Italia, tutti i 6,5 € di rimborso datoriale sono esenti sul reddito.

In particolare:

1) l'onere di 6 € relativi al vitto (es 1), alloggio (es 2) e taxi (es 3) andranno documentati e pagati (e rimborsati) in forma tracciabile per avere il rimborso esente datoriale sul reddito di lavoro dipendente (art 51c5 tuir);

2) l'onere di 0,5 € relativo al parcheggio/lavanderia/mancia, entrando nella nozione di altre spesa non documentabile nella trasferta con sistema analitico, andrà attestato (natura/importo della spesa) a cura del dipendente per avere la esenzione sul reddito del rimborso datoriale (nel limite di 15,49 giorno).

L'onere di 0,5 € relativo al parcheggio/lavanderia/mancia non richiede la tracciabilità del pagamento e la documentazione ma solo l'attestazione (natura della spesa/importo della stessa).

Tutti i 6,5 € sono deducibili a livello ires (nel limite di 180,76 giorno) e irap (D.lgs. 446/97)

Sistema analitico/spese sostenute.	Documentazione Attestazione Pagamento tracciabile	Rimborso datoriale: impatto su reddito dipendente (art 51c5 tuir)
Vitto - 1 € Alloggio - 2 € Taxi - 3 € Totale - 6 €	<ul style="list-style-type: none"> • fattura/scontrino (documentazione) • Pagamento dipendente, tracciato con carta di debito 	Esente sul reddito: 6 €
Parcheggio/lavanderia/mancia/altre spese non documentate 0,5 €	<ul style="list-style-type: none"> • basta attestazione (non necessaria documentazione) • non occorre pagamento tracciabile 	Esente sul reddito - 0,5 € (esente fino a 15,49 giorno/esente)

Totale rimborso datoriale esente sul reddito di lavoro dipendente (art. 51 comma 5 Tuir) di 6,5 €

deduzione ires-6,5 costo/art 95 c3/c3bis

deduzione irap - 6,5 costo

Reddito/dipendente

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche - CAPO IV Redditi di lavoro dipendente

sistema analitico/trasferta fuori comune/dip - assimilato/nel territorio italiano

esenzione reddito dipendente/art 51c5

datore S.r.l.

vitto alloggio	Tracciabile/pagamento Documentazione/fattura scontrino
Taxi Ncc	Tracciabile/pagamento Documentazione/
Trasporto pubblico	Anche-Non tracciabile/pagamento Documentazione/es biglietto
Altre spese non documentate X parcheggio/mancia/lavanderia 15,49/g esente in Italia	Anche Non tracciabile/pagamento Documentate/o attestate
Domande/istituti Reddito dip/art 51c5 tuir Deduzione ires/art 95 c3/ c3bis tuir Deduzione irap/d.lgs. 446 1997	Esente fisco/previdenza-51c5 95 c3/c3bis 446/97 d.lgs.
Pagamento tracciabile? Documentazione/annotazione?	Vedi asset Vedi asset

Strumenti tracciabili: articolo 23 del Dlgs 241/97	carte di credito, di debito, bancomat, assegni bancari e circolari e strumenti elettronici di pagamento che consentano la tracciabilità del flusso (risoluzione 108/E/2014 e risposta 230/2020)	La norma richiede solo che il versamento sia tracciato, il che non presuppone che questo debba avvenire con uno strumento di pagamento riferibile al "datore di lavoro". Quindi, ad esempio, la spesa del taxi potrebbe essere stata sostenuta dal dipendente in trasferta con la propria carta di credito. Il datore di lavoro, semplicemente, dovrà poi
---	---	--

		acquisire l'evidenza dell'avvenuto pagamento tracciato per trattare correttamente il rimborso.
--	--	--

Struttura

S.r.l./ sede di lavoro Perugia/ trasferta Rimini (fuori/comune)

Nota spese/fattura scontrino-biglietto/ pagamento tracciabile

Carta credito dipendente

Vitto/fattura/pagamento tracciato-es 1/si richiede tracciabilità pagamento/rimborso tracciato

Alloggio/fattura /pagamento tracciato-es 2/si richiede tracciabilità pagamento/rimborso tracciato

Taxi ncc/scontrino/pagamento tracciato-es 3/si richiede tracciabilità pagamento/rimborso tracciato

Bus pubblico/no/ biglietto/pagamento non tracciato/non si richiede tracciabilità (non previsto nel quesito)

Altre spese non documentabili-0,5 lavanderia/parcheggio/mancia (fino 15,49/nel caso di non documentazione attestazione spese vedi tipo spesa es lavanderia/parcheggio/importo)

Rimborso/1 + 2 + 3/0,5/ = 6,5 esente reddito art 51c5/anche co. co. co.

Deduzione ires 6,5 costo deducibile al 24% (aliquota ires) /art 95 c3 c3bis/tetto 180,76 € - giorno

Deduzione irap 6,5 costo deducibile/al 3,9 (aliquota ires) - d.lgs. 446/97

trasferta fuori comune (ma in Italia) /con sistema analitico/tutte spese che richiedono tracciabilità (vedi vitto/alloggio/taxi ncc)

impatto sul reddito dipendente/deduzione ires (es S.r.l. non trasparente) /deduzione irap

vitto-es 1 alloggio-es 2 totale-3	Spesa tracciabile Rimborso datore tracciabile	Esente reddito dipendente 51c5-3 Deducibile ires-3 Deducibile irap-3
Taxi Ncc Esempio 3	Spesa tracciabile Rimborso datore tracciabile	Esente reddito dipendente 51c5-3 Deducibile ires-3 Deducibile irap-3
Trasporto pubblico (treno/aereo) Non previsto nel quesito	Spesa non tracciabile	X Esente reddito dipendente 51c5

		X Deducibile ires-3 X Deducibile irap-3
Altre spese non documentate X parcheggio/ mancia/ lavanderia es 0,5	Spesa non tracciabile/tetto esenzione 15,49 g esente in Italia	Esente reddito dipendente 51c5- 0,5 Deducibile ires-0,5 Deducibile irap-0,5
Domande Reddito dip/51c5 Deduzione ires/ipef/ art 95 Deduzione irap - 446/97 x) Tracciamento pagamento x) Documentazione /attestazione	totale 6,5/esente 6,5-costo deducibile/aliquota 24% 6,5-costo deducibile/aliquota 3,9 Tracciabili-vitto/alloggio/taxi-ncc Documentazione-vitto/alloggio/taxi-ncc Attestazione - altre spese non documentate (parcheggio/mancia/lavanderia) circ. 326 mf 1997	

A cura del Dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del Lavoro e Analista normativo